



## **COMUNE DI PONTECURONE**

Provincia di Alessandria

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI E/O AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.**

*(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.1991

Integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.1992

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.1997

Rettificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.04.2002

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.04.2013

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.11.2015

Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

## **CAPO I**

### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

Il Comune di Pontecurone, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto n. 241, interviene con erogazioni economiche:

- a) a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale;
- b) a favore di soggetti in stato di bisogno.

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono ad esso riconoscibili.

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

## **CAPO II**

### **SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA, ARTISTICA, SPORTIVA E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE.**

#### **Art. 2**

##### **Destinatari dell'intervento**

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti od Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Pontecurone e/o ivi operanti con iniziative idonee a favore lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale, persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

Possono, altresì, ricevere gli stessi benefici Enti od organismi aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali. La costituzione dell'Associazione deve risultare da atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cassazione

dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative, e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

### **Art. 3**

#### Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

### **Art. 4**

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, appena in esecuzione, da copia semplice dello Statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello Statuto od atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dalla Associazione richiedente.

Il Comune di Pontecurone delibera annualmente dopo l'approvazione del Bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Municipale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;

c) della qualità e quantità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e dell'entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Contro di esso gli assegnatari potranno promuovere opposizione con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Municipale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Municipale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati sono erogati secondo le modalità fissate dalla Giunta con propria deliberazione di assegnazione o relativo atto di indirizzo.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

## **Art. 5**

### **Interventi straordinari**

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una – tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o associazione richiedente.

Il contributo straordinario può essere compatibile con quello ordinario.

La richiesta di contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere correlata dalla seguente documentazione(modificato con D.Lgs. n. 52 del 28.11.1997):

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intenda farvi parte.

La Giunta Municipale entro 30 giorni dalla richiesta fisserà le modalità ed il contributo da erogare, compatibilmente con la disponibilità del Bilancio.

In caso di più richieste, la Giunta Municipale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità in relazione alle iniziative straordinarie programmate, alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera di erogazione del contributo adottata dalla Giunta Municipale sarà comunicata ai richiedenti entro 15 giorni dalla data di esecutività, i quali potranno promuovere motivata opposizione, con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi nel medesimo esercizio finanziario od in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni o di tipo culturale, artistico, o ricreativo che richiedono l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc...) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente:

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente. L'erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per

queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8/6/90, n. 142.

## **Art. 6**

Utilizzo di immobili, strutture o beni.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso può essere ricorrente ed occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune di Pontecurone può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente od occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune di Pontecurone può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

## **CAPO III**

### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO**

## **Art. 7**

Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune di Pontecurone può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non prevista dal Servizio Nazionale (terapie particolari, protesti, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di persone emarginate e/o svantaggiate;
- consentire forniture per la casa e per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento, ecc.);
- copertura di altri bisogni atipici che debbano essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provoca normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è istituito un “ Fondo straordinario comunale per il contrasto al disagio economico e sociale” consistente nello stanziamento in Bilancio di una somma da destinare annualmente alle finalità elencate nei precedenti punti, sia mediante assegnazione diretta ai nuclei familiari che devono effettuare la spesa o che si trovano in temporanea difficoltà, che mediante assegnazione di contributi finalizzati ad Enti ed Associazioni che operano nel settore dell’assistenza.

L’assegnazione del contributo straordinario all’Ente o all’Associazione che opera nel settore assistenziale è disposta con Deliberazione della Giunta Comunale, sentito l’Assessore competente, sulla base di motivata proposta.

Alla individuazione e conseguente assegnazione del contributo ai nuclei familiari in difficoltà provvede, invece, una Commissione composta dai componenti della Commissione Servizi Sociali e presieduta dal Sindaco o dall’Assessore dei Servizi Sociali che si riunisce, di regola, una volta all’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, per esaminare le situazioni meritevoli di interesse.

La Commissione, per procedere con imparzialità all’assegnazione del contributo, effettua l’attività istruttoria consistente nell’esame della seguente documentazione relativa al nucleo familiare e/o al soggetto bisognoso:

- autocertificazione della composizione del nucleo familiare;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- ricevuta d’affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo in età di lavoro e disoccupati;
- documentata dichiarazione di sopravvenuto disagio occupazionale o lavorativo (licenziamento, pignoramenti, fallimento, ecc.)
- dichiarazione di invalidità (o certificato sostitutivo);
- documentazione inerente le spese urgenti da sostenere consistenti in preventivi, avvisi di pagamento, cartelle di pagamento per iscrizioni a ruolo o fatture;
- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni ortodontiche o ortottiche);
- certificato di svantaggio sociale rilasciato dagli enti competenti.

La Commissione accerta altresì che, nel momento in cui si è palesata la situazione di bisogno, non sia in atto alcuna delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza nei confronti dell’obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale;
- c) cessazione volontaria da un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- d) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l’inserimento lavorativo;
- e) tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- f) non aver espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC);
- g) nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio ATC, il contributo per le utenze/autogestione è subordinato alla corretta risposta al Censimento ATC per un corretto calcolo del canone ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne avesse i requisiti;

h) comportamenti che denotano la mancata collaborazione – per colpa o negligenza - da parte del cittadino;

i) nel caso di persone “socialmente svantaggiate” inadempienti rispetto agli impegni con il servizio curante (SERT – DSN, ecc.).

L’attività istruttoria della Commissione si conclude con un provvedimento a firma del Presidente, in cui viene indicata l’entità del contributo da assegnare al beneficiario, da trasmettere al Responsabile del Servizio competente per l’assunzione del provvedimento di impegno e di liquidazione del contributo medesimo. Prima dell'erogazione il Responsabile del Servizio Finanziario verifica la sussistenza di eventuali morosità del beneficiario per tributi comunali ed, in caso positivo, opera la ritenuta nella percentuale determinata annualmente dalla Commissione, tenuto conto della concorrenza massima del debito.

La Commissione decide a maggioranza di voti, di norma espressi in forma palese ovvero in forma segreta su richiesta di almeno un componente.

La Presidenza è assunta dal Sindaco o, in sua assenza, dall’Assessore ai Servizi Sociali.

La Commissione può avvalersi della consulenza del C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali di Tortona) e di altri soggetti istituzionali, nonché di segnalazioni di soggetti operanti a livello locale nel Terzo Settore. Stante la particolare delicatezza delle materie trattate in Commissione, i componenti sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio.

## **CAPO IV**

### **CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE RICOVERI MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO**

#### **Art. 8**

Il Comune di Pontecurone può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenze asili nido.

L’intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L’intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio – economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare;

L’intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone l’assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio – economica familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e dalle risorse disponibili.

#### **Art. 9**

##### **Interventi per la lotta alla tossicodipendenza**

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati.

## **Art. 10**

### Contributi ad Enti.

Destinatari di contributi sono Enti, Associazioni, Organizzazioni impegnate nell'attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro, ecc.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'anno successivo.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore Comunale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

## **Art. 11**

### Contributi a privati.

Destinatari dei contributi sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile. Alla istanza dovrà essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio – economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel Bilancio del Comune.

## **CAPO V**

### SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.

## **Art. 12**

Per servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenta consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

## **CAPO VI**

### SVILUPPO ECONOMICO.

## **Art. 13**

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione Alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresentanti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro – Loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcune responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

## **CAP VII**

### **ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

## **Art. 14**

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, Associazione e Comitati, sono finalizzazioni principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano le attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità:

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali e straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

## **CAP VIII**

### TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI.

#### **Art. 15**

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di Associazioni, Comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

## **CAP IX**

### NORMA TRANSITORIA

#### **Art. 16**

E' istituito all'Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, che beneficiano, in ogni esercizio finanziario, di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio Comunale.

L'Albo è aggiornato annualmente e trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stesso, così come istituito, può essere consultato da ogni cittadino ed è cura dell'amministrazione comunale, garantire la necessaria facilità d'accesso e pubblicità. (Integrato con delib. C.C. N°13 del 23/3/92).